

Rapporto 2019 sulla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT)

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	3
2	INFORMAZIONE ATTIVA.....	3
3	INFORMAZIONE PASSIVA.....	5
3.1	Principio di trasparenza in Svizzera	5
3.2	Servizio per la trasparenza	5
3.2.1	Consulenza.....	5
3.2.2	Informazione e formazione.....	6
3.2.3	Relazioni intercantonali.....	7
3.3	Domande di accesso	7
3.4	Problematiche.....	8
3.5	Commissione di mediazione indipendente LIT	9
3.6	Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza	10
3.7	Tribunale cantonale amministrativo.....	11
3.8	Tribunale federale.....	11
3.9	Costi	11
3.10	Confronto 2013-2019	12
4	SINTESI E CONCLUSIONI.....	14

1 INTRODUZIONE

La legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100) dispone che il Cancelliere dello Stato ogni anno sottoponga un rapporto al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato.

Sulla base dei dati forniti dai soggetti sottoposti alla legge, dal Servizio per la trasparenza, dalla Commissione di mediazione indipendente, dalla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza e dal Tribunale cantonale amministrativo, questo rapporto verificherà l'applicazione della LIT nel 2019.

Trattandosi del settimo anno di applicazione, continuano ad aumentare i dati a disposizione e di conseguenza cresce l'accuratezza delle analisi statistiche, beninteso entro i limiti derivanti dall'esiguità dei numeri in gioco; si rammenta che il rapporto del Cantone Ticino è l'unico in Svizzera che può contare sui dati concernenti le domande di accesso presentate in ogni comune.

Per favorire la comprensione vengono riproposte, di seguito e all'inizio di alcune sezioni del rapporto, brevi spiegazioni già contenute nei rapporti degli anni precedenti.

In sintesi la LIT ha lo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di aumentare la fiducia nelle istituzioni. Questi obiettivi possono essere raggiunti da una parte fornendo un'informazione adeguata, chiara e tempestiva (informazione attiva), dall'altra accordando un accesso generalizzato ai documenti ufficiali (informazione passiva), tramite una procedura semplice, rapida e di principio gratuita.

Se, a seguito della domanda di accesso, l'autorità non risponde, rifiuta o limita il diritto di accesso, oppure chiede emolumenti ritenuti troppo elevati, è possibile rivolgersi alla Commissione di mediazione indipendente e/o chiedere all'autorità l'emanazione di una decisione formale che sarà suscettibile di ricorso dapprima alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza e in seguito al Tribunale cantonale amministrativo.

La legge si applica a Cantone, comuni, corporazioni di diritto pubblico, società private a partecipazione statale maggioritaria e organismi incaricati di compiti di interesse pubblico.

2 INFORMAZIONE ATTIVA

L'obbligo per le autorità di informare la popolazione è sancito dall'art. 56 della Costituzione ("Ogni autorità informa adeguatamente sulla propria attività. Non devono essere lesi interessi pubblici o privati preponderanti") ed è fissato in altri atti normativi cantonali come la legge organica comunale. La LIT ribadisce questo principio fondamentale e lo precisa con norme che prescrivono di informare in maniera adeguata, chiara e rapida, ove sussista un interesse generale e non vi si oppongano interessi pubblici e privati preponderanti; inoltre dispone di privilegiare la pubblicazione su Internet e di comunicare garantendo la parità di trattamento dei media.

Le informazioni e i documenti ufficiali messi a disposizione su Internet da comuni e Cantone, oltre a rendere più trasparente il funzionamento delle amministrazioni, consentono di evitare che i cittadini debbano chiedere l'accesso ai documenti tramite la procedura prevista dalla LIT; una procedura che, in caso di interessi contrastanti, può diventare lunga e dispendiosa in termini di tempo per le autorità. È quindi importante che esse pubblichino tempestivamente le informazioni di interesse generale, in particolare i documenti ufficiali.

Anche quest'anno è stato domandato alle autorità se fossero stati fatti progressi nell'ambito dell'informazione attiva.

Diversi comuni hanno intrapreso la pubblicazione di bollettini informativi e hanno avviato, aggiornato o potenziato il proprio sito Internet.

Per quanto riguarda il Cantone, le unità amministrative hanno incrementato il numero di informazioni e documenti presenti nelle loro pagine web.

Il Servizio dell'informazione e della comunicazione del Consiglio di Stato (SIC) – in collaborazione con i dipartimenti – ha proseguito le proprie attività per promuovere una politica di informazione coerente, attiva, puntuale, trasparente e aperta secondo quanto stabilito dalle direttive approvate dal Consiglio di Stato nel 2013.

Oltre a gestire l'invio dei comunicati stampa sull'attività ordinaria del Consiglio di Stato, anche nel 2019 il SIC ha accompagnato svariate riunioni fra Governo e terze parti, e coordinato la comunicazione in occasione di votazioni popolari ed elezioni, cantonali e federali. In questo ambito, va segnalato che il SIC ha curato anche i rapporti con gli organi di informazione.

Il SIC continua inoltre a coordinare il progetto che ha portato sedici servizi dell'Amministrazione cantonale a utilizzare i social media – *facebook*, *twitter*, *youtube* e *instagram* – come strumenti ufficiali di interazione con le cittadine e i cittadini, nell'ottica di fornire un'offerta informativa di qualità e diversificata, in linea con le abitudini della popolazione. Queste piattaforme completano la comunicazione istituzionale del Cantone Ticino, integrandosi con i canali tradizionali come pagine web, consulenze (telefoniche e personali), stampati (opuscoli, documenti informativi ecc.) e le altre forme di contatto con i servizi dello Stato. A fine 2019, più di 38 mila utenti seguivano una o più pagine ufficiali dell'Amministrazione cantonale su uno dei canali sociali.


Intensificando la collaborazione con il Centro di risorse didattiche e digitali del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, il SIC ha consolidato la propria attività nel campo della produzione video. Questi strumenti informativi permettono di comunicare in maniera diretta ed efficace con i cittadini, grazie alla diffusione sul sito web dell'Amministrazione cantonale e sul canale youtube (www.youtube.com/cantoneTI). Quest'ultima piattaforma è utilizzata anche per mettere a disposizione della popolazione le registrazioni delle conferenze stampa del Consiglio di Stato, trasmesse in diretta *streaming*.

Non da ultimo, le visite guidate gestite dal SIC rappresentano un'occasione privilegiata per fornire informazioni sul funzionamento delle istituzioni ticinesi e svizzere a centinaia di allievi delle scuole del Cantone, dalle elementari agli istituti superiori. In questo ambito segnaliamo che Palazzo delle Orsoline ospita – a partire dal mese di settembre 2019 – la mostra «100 anni di proporzionale», realizzata dai Servizi del Parlamento federale.

3 INFORMAZIONE PASSIVA

3.1 Principio di trasparenza in Svizzera

Il principio di trasparenza, ossia il diritto di ogni persona di accedere ai documenti ufficiali senza motivare la richiesta, è riconosciuto da oltre cento stati e in quasi tutta la Svizzera; sono infatti venti i Cantoni che lo applicano, oltre alla Confederazione, come rappresentato nella figura seguente.



3.2 Servizio per la trasparenza

Come previsto dal regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT; RL 162.110), la Cancelleria dello Stato è il centro di competenze in materia di trasparenza; essa designa al proprio interno un servizio incaricato di fornire consulenza (al pubblico, alle autorità e ai soggetti sottoposti alla LIT), di assicurare l'informazione e la formazione, e di coordinare l'attuazione della legge. Il Servizio per la trasparenza fa parte dei Servizi giuridici del Consiglio di Stato (assieme alla consulenza giuridica e ai servizi legislazione, pari opportunità e protezione dei dati).


3.2.1 Consulenza

Nel 2019 il Servizio ha fornito 101 consulenze (96 nel 2018), molte delle quali hanno richiesto approfondimenti giuridici soprattutto a causa della presenza di dati personali nei documenti richiesti. Le consulenze vanno evase in tempi brevi poiché le autorità devono prendere posizione

sulle domande di accesso il più presto possibile, di regola entro quindici giorni; le consulenze sono state fornite nel 98% dei casi entro il giorno successivo alla richiesta.

Il Servizio principalmente spiega le procedure da seguire e risponde a domande concernenti l'accessibilità dei documenti. Le indicazioni fornite continuano a trovare conferma nella giurisprudenza della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza.

Le autorità che hanno maggiormente contattato il Servizio sono state quelle comunali (primo grafico) così come comunale è stato l'ambito delle consulenze (secondo grafico). In altre parole, le consulenze hanno interessato soprattutto l'accessibilità di documenti redatti o detenuti dai comuni.



3.2.2 Informazione e formazione

Il principale vettore di informazioni sulla legge è lo **spazio web** consultabile all'indirizzo www.ti.ch/trasparenza, attivo dal dicembre 2012.

Le pagine sono state visualizzate 4'477 volte (4'673 nel 2018); tra le più visitate quella contenente il formulario per esercitare il diritto di accesso e le lettere tipo per il pubblico e le autorità, quella con i rapporti sulla LIT e quella con la giurisprudenza.

È sempre molto scaricata la *Guida alla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato*, allestita per l'entrata in vigore della legge, costantemente aggiornata alla luce delle esperienze maturate.

Il Servizio per la trasparenza è sempre a disposizione di quanti desiderano effettuare formazioni; nel 2019 ne è stata effettuata una (in collaborazione con la presidente della Commissione di mediazione indipendente LIT) per il corso di specialista in amministrazione pubblica organizzato dall'Istituto della formazione continua.

3.2.3 Relazioni intercantonali

Proseguono i contatti e gli scambi di informazioni con le autorità svizzere che si occupano di trasparenza, in particolare con gli Incaricati della trasparenza di alcuni Cantoni e della Confederazione membri del *Groupe d'intervision sur la gestion consensuelle des conflits en matière de transparence*.


3.3 Domande di accesso

Il regolamento della LIT prevede che i soggetti sottoposti alla legge comunichino annualmente il numero di domande di accesso ricevute durante l'anno e il numero di domande accettate, respinte oppure parzialmente respinte.

I dati forniti alla Cancelleria dello Stato tramite un formulario messo a disposizione su Internet rivelano che nel 2019 **sono state presentate 209 domande di accesso a documenti ufficiali** (184 nel 2018), il **numero più alto mai raggiunto**.

Il primo grafico mostra che **come sempre la maggior parte delle domande di accesso (170) è stata indirizzata ai comuni**.

Il secondo grafico evidenzia che **l'accesso è stato accordato nell'86% dei casi**, valore che sale all'89% se si considerano gli accessi accordati in maniera parziale.



La legge si applica anche a enti e corporazioni di diritto pubblico, società private a partecipazione statale maggioritaria e altri organismi incaricati di compiti pubblici (patriziati, parrocchie, consorzi di comuni e altri consorzi di pubblica utilità, servizi di assistenza e cura a domicilio, ordini professionali, AET, ACR, ATT, EOC, USI, SUPSI ecc.); secondo le informazioni che sono state comunicate, nessuna domanda di accesso ha interessato queste entità (una nel 2018).

Nel 2019 i comuni che hanno ricevuto domande di accesso sono stati 38 su 115 (come nel 2018).

Le procedure di accesso ai documenti, di mediazione e di decisione sono gratuite, ma se sono effettuate riproduzioni o se l'accesso comporta oneri amministrativi di una certa importanza, viene

percepito un emolumento secondo la tariffa fissata nel regolamento della LIT; nel 2019 **sono stati percepiti emolumenti in 4 casi** (15 nel 2018).

La legge prevede che alle domande di accesso venga data risposta al più presto, di regola entro quindici giorni, termine che può essere prorogato se le domande richiedono un trattamento particolarmente dispendioso oppure contengono dati personali che richiedono approfondimenti della situazione giuridica; nel 2019 **il termine per la presa di posizione è stato prorogato 45 volte** (55 nel 2018).

La tabella seguente illustra la statistica dettagliata delle domande di accesso.

	Domande presentate	Accesso accordato	Accesso parz. accordato	Accesso negato	Domande ritirate	Domande pendenti	Termine prorogato	Percepiti emolumenti
Comuni	170	147	3	14	6	5	39	2
Cantone	39	26	3	7	1	3	6	2
Altri	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	209	173	6	21	7	8	45	4

Statistica delle domande di accesso

Anche nel 2019 **i documenti ufficiali maggiormente richiesti hanno interessato l'ambito edilizio**, come indicato da 22 comuni e dall'Ufficio delle domande di costruzione del Dipartimento del territorio.

3.4 Problematiche

Le difficoltà incontrate nell'applicazione della LIT sono sempre le medesime, pertanto di seguito si ripropongono le considerazioni degli scorsi anni.

Sia che si tratti di informazione attiva che d'informazione passiva, la presenza di dati personali nei documenti che le autorità vogliono pubblicare oppure nei documenti ai quali le persone chiedono l'accesso, comporta la ponderazione di interessi divergenti: da una parte l'interesse del pubblico alla trasparenza, dall'altra gli interessi pubblici o privati che possono giustificare il mantenimento del segreto, soprattutto l'interesse della protezione della sfera privata delle persone. Nel caso di domande di accesso a documenti (informazione passiva), la LIT prevede che i privati i cui dati personali sono presenti nei documenti richiesti siano consultati per osservazioni; queste osservazioni, di regola genericamente contrarie a permettere l'accesso ai documenti, non sono di grande aiuto all'autorità che deve compiere la ponderazione degli interessi contrapposti. Una ponderazione che deve essere svolta accuratamente, come sottolineato dalla decisione 52.2018.524 del 14 novembre 2019 del Tribunale cantonale amministrativo.

I documenti concernenti l'ambito edilizio si confermano i più richiesti e proprio in questo settore, in particolare in quello dell'edilizia privata, sono sempre presenti dati personali; i municipi, le autorità che in questi casi prendono posizione sulle domande di accesso, si trovano spesso

confrontati con situazioni di conflitto tra confinanti e lamentano il fatto che lo scopo delle domande non è quello di controllare l'attività dell'ente pubblico quanto piuttosto quella dei vicini di casa.

Non s'intravedono soluzioni che permettano di coniugare il principio di trasparenza con l'esigenza di evitare che la legge venga utilizzata a fini puramente privati. Rendere inaccessibile l'intera categoria dei documenti concernenti l'edilizia privata comprimerebbe molto il principio di trasparenza, sottrarrebbe al controllo del pubblico un settore sensibile, sarebbe un caso singolare a livello svizzero e andrebbe contro le indicazioni della giurisprudenza, che di principio si è espressa in favore dell'accessibilità (comunque da valutare sempre caso per caso).

In generale, nonostante la crescente giurisprudenza, che tende a far prevalere l'interesse pubblico alla trasparenza tranne in caso di lesioni della sfera privata di una certa intensità, rimane un esercizio impegnativo coniugare il principio di trasparenza con la protezione dei dati personali.

3.5 Commissione di mediazione indipendente LIT

La Commissione di mediazione indipendente LIT, composta da una presidente, due membri e tre supplenti designati dal Consiglio di Stato, promuove e facilita la risoluzione rapida e alternativa delle controversie sorte in applicazione della legge.

Nel 2019 **sono state inoltrate alla Commissione 20 domande di mediazione** (come nel 2018). Sette casi concernevano domande d'accesso presentate a organi e servizi del Cantone e tredici ad autorità comunali.

Le domande sono state inoltrate in dieci casi da persone il cui accesso era stato negato, limitato, differito o condizionato, in cinque casi da persone che non avevano ricevuto risposta dall'autorità entro i termini previsti dalla legge e in cinque casi da persone che lamentavano il fatto che l'autorità avesse reso accessibili documenti contenenti propri dati personali.

Le mediazioni concernevano l'accesso a documenti relativi all'edilizia privata (dodici casi), all'edilizia pubblica (un caso), a rapporti concernenti la vicenda Argo 1 (due casi), a documentazione sull'attività di un Comune in qualità di azionista, a documentazione contabile su spese di rappresentanza, a documentazione scolastica, alla richiesta di un termine d'evasione di un ricorso, a ricorsi su multe della polizia comunale.

L'esito delle procedure di mediazione è stato positivo in quattro casi. Sette casi sono stati stralciati (cinque per sopraggiunta adesione da parte dell'autorità responsabile, uno per rinuncia da parte del richiedente ed uno per non entrata in materia). Cinque procedure hanno avuto esito negativo, tre casi sono ancora in corso mentre in un caso la mediazione è stata sospesa in attesa di accordo tra le parti.

Le due procedure del 2017 ancora in corso nel 2019 sono state stralciate, una per sopraggiunta adesione da parte dell'autorità responsabile e l'altra in attesa dell'emanazione del relativo messaggio governativo. Delle quattro procedure del 2018 ancora in corso nel 2019, una ha avuto esito negativo e tre sono state stralciate (una per adesione alla richiesta e due perché i documenti non esistono).

3.6 Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Le decisioni delle autorità che hanno trattato le domande di accesso sono suscettibili di ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CPDT).

Nel corso del 2019 **sono stati inoltrati alla CPDT dieci ricorsi in materia LIT** (otto nel 2018). La Commissione nel corso dell'anno ha evaso quattro incarti (dieci nel 2018).

Al 31 dicembre 2019 dei quattordici incarti pendenti, una sentenza era pronta per essere intimata alle parti e tredici erano in fase di elaborazione della decisione.

In merito alle quattro pronunzie emanate si osserva che:

- la prima concerne la richiesta formulata da un cittadino alla Sezione della logistica di ricevere via posta elettronica i rapporti commissionati dalla direzione di un liceo a proposito dell'amianto presente negli stabili scolastici. L'autorità responsabile si è opposta ritenendo che il diritto all'accesso fosse realizzato già con la possibilità di prendere visione della documentazione richiesta (peraltro in parte pubblicata su Internet) senza che fosse necessaria la sua trasmissione. La Commissione dopo avere appurato che il carteggio richiesto costituisse documentazione ufficiale ai sensi dell'art. 8 LIT ha deciso che il medesimo dovesse essere trasmesso in copia al richiedente nella misura in cui non fosse, nel frattempo, già stato pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione cantonale. Con la propria decisione la Commissione ha rilevato che sebbene la LIT non preveda un ordine di priorità nella modalità dello svolgimento del diritto di accesso - consultazione sul posto oppure trasmissione di copie - il diritto ad ottenere delle copie è un corollario al diritto d'accesso e non può essere rifiutato salvo che per motivi pertinenti (cfr. sentenza del Tribunale federale 1P.601/2003 del 26 novembre 2003 consid. 2.4);
- il secondo incarto verte sul ricorso di un cittadino avverso il diniego pronunciato dalla Commissione di disciplina degli avvocati di poter accedere agli atti di un procedimento della medesima Commissione nei confronti di un avvocato. La CPDT ha stabilito che quando la Commissione di disciplina degli avvocati opera come autorità decidente su procedure disciplinari avverso gli avvocati, la stessa deve essere considerata alla stregua di un'autorità giudiziaria che può prevalersi dell'art. 2 cpv. 1 lett. c LIT, norma che esclude l'accesso agli atti procedurali e alle sentenze. La CPDT ha quindi respinto il ricorso;
- il terzo incarto tratta di un ricorso inoltrato da un sindacato avverso la decisione negativa di accesso pronunciata dalla Divisione dell'economia relativamente alla consultazione della documentazione della procedura riguardante il conferimento dell'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino. La CPDT, condividendo sostanzialmente le motivazioni addotte dall'autorità responsabile, ha rilevato come la domanda verteva su dei documenti inerenti un procedimento in corso e che pertanto, visto l'art. 3 cpv. 1, la LIT non è applicabile;
- il quarto incarto è un ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato di negare l'accesso ad una risoluzione governativa con la quale è stato accordato un aumento di stipendio ad un alto funzionario dell'Amministrazione cantonale. L'autorità responsabile ha sostanzialmente addotto due motivi a giustificazione di tale diniego: l'evenienza che gli atti del personale sono esclusi dal diritto di accesso in forza dell'art. 9 cpv. 1 del regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT), disposizione adottata sulla scorta dell'art. 4 cpv. 2 LIT, che dà facoltà al Consiglio di Stato di escludere dal diritto di accesso alcune categorie di documenti e, secondariamente, il fatto che, giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT, il diritto di accesso a un documento ufficiale può essere negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può ledere la sfera privata di terzi. La CPDT ha accolto

le tesi del ricorrente ed ha ritenuto che la delega di cui all'art. 4 cpv. 2 LIT risulta essere una sorta di "delega in bianco" - utilizzata dal Governo una volta entrata in vigore la legge senza che i materiali legislativi contribuiscano a delimitarne sufficientemente la portata - che risulta incompatibile con il principio costituzionale della separazione dei poteri. Inoltre, la CPDT non ha ritenuto che vi fossero degli interessi privati che si opponessero all'accesso della documentazione richiesta e pertanto ha accolto il ricorso presentato.

3.7 Tribunale cantonale amministrativo

Le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Nel 2019 **sono stati inoltrati tre ricorsi**, tutt'ora pendenti, in materia LIT (sei nel 2018).

Dei sei ricorsi inoltrati nel 2018 ne risultano pendenti tre che concernono un'unica fattispecie e le medesime parti, uno è stato dichiarato irricevibile nello stesso anno e due sono stati decisi nel novembre del 2019.

3.8 Tribunale federale

Le decisioni del Tribunale cantonale amministrativo sono impugnabili davanti al Tribunale federale.

Nel 2019 **non sono stati inoltrati ricorsi** (gli unici due ricorsi concernenti la LIT sono stati interposti nel 2018: uno è stato dichiarato irricevibile e il secondo è stato respinto).

3.9 Costi

I soggetti sottoposti alla LIT non devono comunicare il tempo impiegato per applicare la legge, in particolare per seguire corsi di formazione, per prendere posizione sulle domande di accesso ed eventualmente per partecipare alla procedura di mediazione oppure per emanare decisioni formali; è quindi impossibile calcolare con precisione i costi globali del principio di trasparenza.

Nel 2019 il responsabile della legislazione e della trasparenza, funzionario dei Servizi giuridici del Consiglio di Stato, ha riservato parte del suo tempo di lavoro alle attività di consulenza, informazione e formazione.

La Commissione di mediazione indipendente LIT si è riunita nove volte (sette volte nel 2013, sei nel 2014, sei nel 2015, dieci nel 2016 e nel 2017, tredici nel 2018). Per l'adempimento dei compiti della Commissione, la segretaria, funzionaria cantonale, ha usato parte del suo tempo di lavoro; la presidente e i cinque membri, non facenti parte dell'Amministrazione cantonale, hanno percepito complessivamente 4'114.80 franchi (3'297.60 franchi nel 2013, 2'462.40 franchi nel 2014, 2'302.40 franchi nel 2015, 4'940.00 franchi nel 2016, 4'336.20 franchi nel 2017 e 4'670.40 nel 2018) per indennità e spese di trasferta.


La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha preso le sue decisioni per circolazione d'atti e si è riunita una volta (come negli anni precedenti, ad eccezione del 2014, anno nel corso del quale non si sono tenute riunioni). Per l'istruttoria e la discussione dei ricorsi, il presidente, un membro e il segretario, rispettivamente pretore, funzionario presso l'Ufficio del medico cantonale e funzionario cantonale, hanno impiegato parte del loro tempo di lavoro (30% nel caso del segretario); i tre membri non facenti parte dell'Amministrazione cantonale hanno percepito, per indennità e spese di trasferta, un importo pari a 659.20 franchi (279.20 franchi nel 2018 poiché un membro non ha partecipato alla riunione).

3.10 Confronto 2013-2019

Il confronto dei dati conferma le positive tendenze emerse nei rapporti degli anni precedenti.


Il seguente grafico mostra che:

- **l'accesso è stato accordato senza restrizioni nell'86% dei casi, il più alto valore mai raggiunto;**
- è tornata al 78% la percentuale delle prese di posizione delle autorità sulle domande di accesso entro il termine ordinario di quindici giorni; considerato il fatto che i documenti contengono sovente dati personali di terzi che richiedono la loro consultazione, il valore è molto alto;
- si è verificato un **netto calo delle richieste di emolumenti.**




Il primo grafico della pagina seguente evidenzia:

- la stabilità delle richieste di consulenza al Servizio per la trasparenza;
- una **crescita significativa delle domande di accesso;**
- la sostanziale stabilità delle domande di mediazione e dei ricorsi alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza;
- la diminuzione dei ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo.



Il grafico seguente conferma che sono stabili gli importi delle indennità per i membri della Commissione di mediazione indipendente LIT e di quelle per i membri della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (nel 2014 e nel 2018 l'importo è stato inferiore poiché non vi sono state riunioni rispettivamente un membro non ha partecipato alla riunione annuale).



Indennità ai membri delle commissioni (in franchi)

4 SINTESI E CONCLUSIONI

Per quanto concerne l'informazione passiva, le informazioni raccolte indicano che nel 2019:

- le persone hanno presentato 209 domande di accesso a documenti, il numero più alto mai raggiunto, cresciuto in maniera più accentuata rispetto agli anni precedenti (+13,6%);
- i comuni sono rimasti i principali destinatari delle domande di accesso (81% dei casi) e l'Amministrazione cantonale riceve le rimanenti; gli altri soggetti sottoposti alla LIT di rado ricevono domande di accesso e nel corso dell'anno nessuna domanda è stata ad essi indirizzata;
- il termine ordinario di quindici giorni per l'evasione delle domande di accesso è stato garantito nel 78% dei casi, nonostante esista la possibilità di prorogarlo se l'autorità non è in grado di trattare la domanda con le risorse di cui dispone senza compromettere l'adempimento di altri compiti oppure, come spesso accade, se contiene dati personali di terzi, che devono essere consultati per osservazioni;
- l'accesso ai documenti è stato accordato sempre più di quattro volte su cinque (86% dei casi, percentuale record che sale all'89% se si aggiungono gli accessi accordati in maniera parziale);
- gli emolumenti sono stati percepiti solamente nel 2% dei casi (9% l'anno precedente);
- i documenti ufficiali maggiormente richiesti come d'abitudine hanno interessato l'ambito edilizio;
- i media, seppur sporadicamente, si sono serviti della LIT per le inchieste giornalistiche;
- dopo la presa di posizione delle autorità sulle domande di accesso, le persone si sono rivolte alla Commissione di mediazione nel 10% dei casi (11,6% nel 2018);
- dopo la decisione delle autorità sulle domande di accesso, le persone hanno ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza nel 5% dei casi (4,6% nel 2018);
- contro le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza sono stati inoltrati tre ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo (sei nel 2018).

Quanto all'informazione attiva, i passi in avanti sono sempre difficilmente misurabili, ma diversi comuni hanno segnalato di aver attuato iniziative volte a migliorare la loro comunicazione.

In conclusione, il numero di domande di accesso continua a crescere, nel 2019 di oltre il 13%; la legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato è quindi sempre più conosciuta e utilizzata dalle persone.

Dal canto loro le autorità applicano la legge in maniera corretta, rispondendo alle domande rapidamente (riservati i casi di consultazione di terzi), fatturando emolumenti di rado e accordando l'accesso totale o parziale ai documenti quasi nove volte su dieci.

31 marzo 2020

Arnoldo Coduri, Cancelliere dello Stato

Filippo Santellocco, Responsabile della legislazione e della trasparenza

www.ti.ch/trasparenza